



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 2 DEL 27.12.2013

**OGGETTO: CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
AL RAG. DI FRANCO MAURIZIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso:

Che con determinazioni del Segretario Comunale n. 1 del 27-09-2012 e n. 2 del 31-12-2012 sono state attribuite, prima per la durata di tre mesi e poi per la durata di un anno eventualmente rinnovabili qualora non si fosse proceduto alla copertura del posto mediante concorso pubblico, al dipendente rag. Maurizio Di Franco le mansioni superiori di Istruttore Direttivo Contabile inquadrandolo in Cat. D1, dando atto che il provvedimento non comportava per l'Ente aumento di spesa in quanto lo stipendio tabellare relativo alla posizione economica D1 era inferiore rispetto alla posizione economica C5 già rivestita dal dipendente che avrebbe causato il maturato economico.

Che il conferimento delle mansioni superiori era finalizzato all'attribuzione della Posizione Organizzativa.

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 27/12/2013 è stato preso atto del permanere delle cause che hanno determinato l'adozione dei suddetti provvedimenti, ed è stato dato l'indirizzo di rinnovare per la durata di un anno l'incarico di Posizione Organizzativa per la responsabilità del Settore II Economico - Finanziario al dipendente rag. Di Franco Maurizio, unico dipendente inquadrato in Cat. C con profilo professionale di Istruttore Contabile, previa attribuzione delle mansioni superiori.

Richiamate le motivazioni di fatto e di diritto contenute nella suddetta delibera di giunta comunale ed in particolare:

che non si può procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per il divieto di cui all'art. 76 comma 7 del D.L.112/2008 avendo una spesa di personale superiore al 50%.

che la spesa derivante dalla stipula con un altro Comune di una convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, per univoco orientamento giurisprudenziale è equiparata a quella derivante da assunzione di personale e la posizione della Corte dei Conti sembra non favorevole ad ammettere deroghe.

che il conferimento della Posizione Organizzativa al personale di Cat. C, secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del CCNL 31-03-1999 è possibile solo in caso di assenza di posti di Cat. D non nell'area ma nell'Ente; La dotazione organica del Comune ha personale e posti di Cat. D, e ciò non consente l'attribuzione di P.O. al personale di Cat. C con funzione apicale, ma essendo in settori diversi dall'area finanziaria una soluzione a

interim non è ottimale stante la specificità e la professionalità del profilo inerente il settore dei servizi finanziari.

che la possibilità offerta dall'art.97 comma 4 del D. Lgs 267/2000 di conferire al Segretario Comunale funzioni aggiuntive e in questo caso funzioni gestionali, non sembra ottimale e del tutto funzionale allo scopo sia per la specificità del profilo richiesto, sia per la sostanziale incompatibilità che il ruolo del Segretario ancor di più oggi sembra incontrare a seguito della recente disciplina nell'ambito dei controlli e della prevenzione della corruzione.

che l'art. 8 del CCNL del 14-9-2000 che contempla la disciplina delle mansioni superiori prevista dall'art.52 del D.Lgs. 165/2001 prevede il conferimento delle mansioni superiori nel caso di vacanza del posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili a dodici mesi qualora non siano state avviate le procedure per la copertura del posto e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza.

Si ritiene in questo caso che lo scopo della norma contenuta nell'art. 52, laddove stabilisce che, nel caso di vacanza di posto in organico, il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state attivate le procedure per la copertura del posto vacante – non è di evitare che vengano conferiti incarichi di mansioni superiori di lunga durata (peraltro possibili, in caso di sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto), ma di costringere le pubbliche amministrazioni, se ravvisano la necessità di disporre di personale dipendente in possesso delle qualifiche superiori, a procedere alle relative assunzioni; conseguentemente, il termine di durata indicato nella norma suindicata non può che avere carattere sollecitatorio e può essere derogato, per motivate esigenze di servizio, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non possano, per il divieto imposto dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica, procedere ad assunzioni di personale.

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 28 del D.L.78/2010 come modificato dal D.L.95/2012 i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione dei comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 tra le quali è compresa la gestione finanziaria e contabile.

Considerato che la scadenza prima fissata al 31-12-2013 è stata prorogata al 1-7-2014, e che la gestione del servizio economico- finanziario deve pertanto per legge essere gestito in forma associata, anche tramite l'Unione dei Comuni Valle del Sosio della quale l'Ente fa parte.

Considerato che il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa a professionalità interna all'Ente, previo conferimento delle mansioni superiori continuerà a comportare un notevole risparmio di spesa, contrariamente a qualsiasi altra forma contrattuale, ove in ogni caso questa fosse possibile.

Tutto ciò premesso

Vista l'attestazione in data odierna del Rag Di Franco dal quale risulta che l'attribuzione delle mansioni superiori allo stesso non comporta per l'Ente aumento di spesa in quanto lo stipendio tabellare relativo alla posizione economica D1 è inferiore rispetto alla posizione economica C5 già rivestita dal dipendente stesso.

Ritenuto necessario e opportuno, nelle more dell'adempimento di cui all'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010 stante la situazione finanziaria in cui versa l'Ente e la convenienza in termini di spesa, attribuire le mansioni superiori come da indirizzo ricevuto.

DETERMINA

Di attribuire al dipendente Rag. Maurizio Di Franco , inquadrato in Cat. C posizione economica C5 profilo professionale Istruttore Contabile, le mansioni superiori di Istruttore Direttivo Contabile con l'attribuzione della Cat. D1 con decorrenza 01-01-2014 e fino al 31- 12- 2014,finalizzate all'attribuzione della Posizione Organizzativa.

Di dare atto che la presente non comporta per l'Ente aumento di spesa ,in quanto lo stipendio tabellare relativo alla posizione economica D1 è inferiore rispetto alla posizione economica C5 già rivestita dal dipendente.

Di dare atto che nel momento in cui non ricorrerà più alcuna delle condizioni di cui in premessa, così come nel momento in cui sarà attivata la gestione associata, l'attribuzione delle mansioni superiori sarà revocata.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato dal presente atto,al Sindaco e all'ufficio personale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA ROSALIA GIACCHINO

